

soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni.

Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un'equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.

Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni.

Preliminarmente la parte istante, con il consenso del Conciliatore e della controparte, deposita un parere *pro-veritate* del Dott. Tommaso d'Altilia, che scambia ed illustra.

Le parti illustrano le rispettive posizioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Conciliatore, come previsto dal Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ("Regolamento della Camera"), sente le parti anche separatamente.

Il Sig. Massimo De Santis e l'Avv. Silvia Morescanti ripercorrono le vicende che hanno portato alla sentenza della Corte Federale ed alla sanzione comminata illustrando, nel contempo, il parere *pro-veritate* depositato.

Il Sig. De Santis manifesta la sua totale estraneità ai comportamenti lesivi contestategli che, a suo modo di vedere, non violano alcun norma sportiva.

Il Dott. d'Altilia ritiene che nei poteri / doveri del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio non vi sia quello di poter incidere in una sentenza definitiva emessa dagli Organi di Giustizia della FIGC.

Aggiunge che tale potere / dovere, di rivedere *in toto* o parzialmente la sentenza, è dato all'Organo di Giustizia che l'ha emessa, vale a dire la Corte federale. Chiede, quindi, che il Commissario Straordinario della FIGC si faccia parte diligente nei confronti della Corte Federale affinché la sentenza venga rivista dalla stessa Corte, in sede di auto - tutela.

La parte istante auspica di voler pervenire alla soluzione della controversia nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Conclude avanzando come ipotesi conciliativa che la Federazione Italiana Giuoco Calcio possa rivalutare tutti gli atti del procedimento che hanno portato la Corte Federale a ritenere il Sig. Massimo De Santis colpevole dei fatti ascrittigli, riconoscendolo, conseguentemente, del tutto innocente.

Il Conciliatore riferisce dettagliatamente al rappresentante della Federazione Italiana Giuoco Calcio la proposta conciliativa avanzata dalla parte istante.

Il rappresentante della Federazione Italiana Giuoco Calcio apprezza il proposito manifestato dalla parte istante di addivenire alla soluzione della controversia nell'ambito dei rimedi previsti dall'ordinamento sportivo ed illustra la propria posizione.

Preso atto della proposta conciliativa avanzata dai rappresentanti della parte istante, dichiara di non poter aderire, allo stato, alla proposta nei termini prospettati, data anche la peculiarità della fattispecie.

L'Avv. Morescanti prende atto della posizione federale, nell'auspicio che in sede arbitrale emerga la totale estraneità del suo assistito ai comportamenti lesivi contestategli.

Il Conciliatore, sentite le parti, dichiara concluso il procedimento per mancato accordo.

Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.

Roma, 6 settembre 2006

PARTE ISTANTE

F.to Massimo De Santis

F.to Silvia Morescanti

F.to Tommaso d'Altilia

CONTROPARTE

F.to Mario Gallavotti

IL CONCILIATORE

F.to Dario Buzzelli

Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell'Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 6 settembre 2006 al numero 1334